



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO.

Registro Generale
n. 1055 del 05-10-2016.

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N° 362 del 4/10/2016

Oggetto: Annullamento determinazione dirigenziale n.272 del 27/7/2016.

Anno 2016

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di ottobre alle ore ///////////////
nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 83/2006.

Vista la deliberazione Consiliare n.78/2015 di approvazione bilancio.

Vista la deliberazione della Giunta municipale n.153/2015 di approvazione PEG provvisorio.

Vista la determinazione sindacale n.4 del 01/02/2016.

Premesso che:

in data 06 marzo 2003 le sig.re Bracco Calogera e Bracco Angela hanno stipulato contratto Rep.n.15 per la concessione del suolo cimiteriale lotto n.837 quadro NC di mq 11,00 (oggi n.76 quadro F);

su detto lotto, previa autorizzazione n. 510/2003, è stato realizzato un manufatto, oggi ancora allo stato grezzo;

in data 28/07/2015 nota prot. 24472 i sig.ri Taibbi Gioacchino (erede unico della sig.ra Bracco Calogera, deceduta il 08/07/2010) e Bracco Angela, hanno comunicato di volere rinunciare, per motivi economici, al suolo cimiteriale di che trattasi, compreso il manufatto ivi edificato, senza pretendere alcun rimborso;

con determinazione n.323 del 17/9/2015 si è proceduto alla revoca della concessione suolo cimiteriale di cui al contratto Rep.n.15/2003, dando atto che la stessa comportava la perdita di ogni diritto all'uso del lotto con annesso manufatto senza che gli interessati avessero nulla a pretendere;

Dato atto che:

con nota prot.14530 del 21 aprile 2016 l'Avv. Giuseppe Vinciguerra in nome e per conto degli interessati ha chiesto il pagamento di un indennizzo relativamente al manufatto grezzo realizzato sulla particella n.76 quadro "F"; in quanto in caso contrario si verrebbe a configurare un indebito arricchimento per la pubblica Amministrazione;

con determinazione n.272 del 27/7/2016 è stata modificata la determinazione n.323 del 17/9/2015, dando atto che qualora il suddetto lotto fosse stato assegnato a nuovo concessionario la somma versata da questi relativamente al manufatto sarebbe stata rimborsata agli ex titolari della concessione.

Atteso che il regolamento di polizia mortuaria vigente, non prevede l'entità dell'eventuale somma da rimborsare per casi del del genere, né tantomeno le modalità;

Rilevata, pertanto, la necessità di annullare in autotutela il proprio atto n.272/2016 avente ad oggetto: "Modifica determinazione n.323 del 17/9/2015 di " *Revoca concessione suolo cimiteriale alle sig.re Bracco Angela e Bracco Calogera*", e procedere ad una modifica e/o integrazione del vigente regolamento di polizia mortuaria;


Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Vista la legge n.241/1990 e ss.mm.ii

DETERMINA

Di annullare in autotutela il proprio atto n.272 del 27/7/2016 per i motivi infra riportati e che qui si intendono integralmente trascritti.


Il Capo Settore U/T.C. ff
Ing. Concetta Di Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per
giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE _____

